



Decisione N. 8368 del 27 maggio 2022

**COLLEGIO DI BOLOGNA**

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 10/05/2022

**FATTO**

Parte ricorrente afferma quanto segue:

- di essersi resa garante del prestito n. \*\*586 richiesto dal fratello alla banca resistente;
- con comunicazione del 05.02.2021 la banca formalizzava la costituzione in mora del garante per l'importo di Euro 8.441,91;
- di essersi recata immediatamente presso la sede principale dell'intermediario convenuto dove conveniva, informalmente, un piano di rientro, consistente nel versamento iniziale di € 3.000,00, allora presenti sul conto corrente del fratello, con l'impegno di "tenere ferma la posizione", poi una volta formalizzato il suddetto piano da parte della banca, un ulteriore versamento di Euro 1.000,00 ed infine un rientro di Euro 200,00 mensili fino al saldo;
- la banca procedeva con l'incasso di Euro 3.000,00 dal conto, ma non comunicava più alcunché in merito alla formalizzazione degli accordi oralmente presi;
- i suoi dipendenti si rendevano non rintracciabili nonostante i numerosi solleciti inviati;
- in maniera inaspettata e scorretta la banca, poi, le inviava la comunicazione di

Pag. 2/6



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8368 del 27 maggio 2022

- prima segnalazione a sofferenza, con grave danno alla sua attività imprenditoriale; nonostante l'intervento del legale del garante, il quale a più riprese chiedeva alla banca di cancellare la segnalazione in Crif e di comunicare le determinazioni della banca in ordine alla formalizzazione del piano di rientro proposto alla ricorrente, nessun riscontro perveniva da parte della banca.

L'intermediario si è costituito ed ha inoltrato le proprie controdeduzioni.

## DIRITTO

Parte ricorrente chiede la cancellazione dalla CRIF e "di tentare la composizione bonaria della vicenda attraverso la formulazione di un piano di rientro".

### *Questioni preliminari*

#### *A. Carenza di legittimazione passiva.*

L'intermediario eccepisce la carenza di legittimazione passiva, non essendo più titolare del rapporto creditorio dedotto in giudizio in quanto, a far data dal 1° dicembre 2021, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 130/1999, ha ceduto ad altra s.r.l. i crediti classificati a sofferenza, compreso quello in esame.

Ha prodotto, in atti, l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11.12.2021, da cui si evince una cessione di credito pro soluto derivante da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza e specificamente individuati nel "relativo contratto di cessione", quest'ultimo non agli atti.

Circa la legittimazione passiva dell'intermediario cedente a cancellare le segnalazioni da lui effettuate in caso di cessione del credito, l'ABF si è espresso più volte. In particolare si veda, ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 13789/20:

*"Parimenti infondata appare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario resistente. Lo stesso, infatti, pur ammettendo di aver effettuato la segnalazione, oppone la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione dell'intervenuta cessione di un portafoglio di crediti, a decorrere dal 12 dicembre 2018, a favore di una società di cartolarizzazione, che ha acquisito tutte le garanzie e gli accessori ad esso connessi.*

[...]

*Tuttavia, occorre altresì rammentare che, conformemente alla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 e ai precedenti ABF, è anche vero che ciascun intermediario può*

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8368 del 27 maggio 2022

*essere chiamato a rispondere per le segnalazioni che ha effettuato, indipendentemente dal fatto che la posizione debitoria del soggetto segnalato sia stata successivamente trasferita ad un altro soggetto. Pertanto, posto che la segnalazione del ricorrente è stata effettuata dall'intermediario resistente prima della cessione, come affermato dallo stesso intermediario e confermato dal prospetto della Centrale dei Rischi allegato al ricorso, deve affermarsi la legittimazione passiva del resistente con riferimento esclusivo alle segnalazioni da questo effettuate (in questi termini, Collegio di Roma, decisione n. 17870/2019)."*

L'eccezione pertanto non merita accoglimento.

**B. Sulla richiesta all'ABF di un provvedimento di carattere costitutivo**

La ricorrente chiede, tra l'altro, all'ABF *"di tentare la composizione bonaria della vicenda attraverso la formulazione di un piano di rientro"*.

L'intermediario eccepisce che la suddetta domanda è inammissibile poiché avente natura costitutiva o comunque tesa ad ottenere una condanna a un *facere* infungibile.

Nelle repliche, la ricorrente esplicita che l'intervento dell'Arbitro *"viene richiesto al fine di mediare, per definizione, la posizione delle parti, affinché la [banca] formuli quel piano di rientro da sempre chiesto e mai prospettato"*.

Al riguardo, si evidenzia che le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* circoscrivono la competenza dell'ABF alle questioni *"aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà"* (Sez. I, § 4).

Con riguardo alla richiesta di una pronuncia di carattere costitutivo, di condanna ad un *facere* specifico dell'intermediario, cfr. per tutte:

- Collegio di Bologna, decisione n. 715/20 del 17.1.2020:

*"... è inammissibile, invece, la domanda proposta dal ricorrente relativa alla determinazione di un piano di rientro in quanto il Collegio non può emettere pronunce costitutive volte a modificare il rapporto giuridico corrente tra le parti (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 5237/17)".*

La richiesta della parte ricorrente su questo punto non è pertanto accolta.

*Questioni di merito*

La ricorrente agisce davanti all'Arbitro lamentando il comportamento tenuto dalla banca nella gestione dell'esposizione debitoria in oggetto, in particolare contesta alla banca di non aver formalizzato, prima del passaggio a sofferenza effettuato nel luglio 2021, la proposta di rientro convenuta *"oralmente"* con un dipendente della banca nel febbraio 2021.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8368 del 27 maggio 2022

Con il presente ricorso, parte ricorrente, quale garante del prestito in oggetto, chiede anche la cancellazione della segnalazione a sofferenza.

Pur rilevandosi che non è in atti alcuna evidenza della segnalazione contestata, le parti concordano nel ritenere che la banca ha effettuato il passaggio a sofferenza del credito in oggetto con il conseguente censimento, in questa categoria, nei SIC e in Centrale dei Rischi.

Parte ricorrente ha prodotto la comunicazione di prima segnalazione a sofferenza inoltrata dall'intermediario convenuto in data 20.7.2021:

L'intermediario, a conferma che il passaggio a sofferenza è stato reso inevitabile dal protratto inadempimento e che è stato deliberato dopo un'attenta istruttoria della posizione, ha trasmesso la "delibera di imputazione a sofferenza" datata 25 marzo 2021.

Parte ricorrente non contesta espressamente la carenza dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore per le segnalazioni a sofferenza. Per tale motivo, l'intermediario eccepisce che la domanda di cancellazione della sofferenza dal SIC sia *"inammissibile perché del tutto sfornita non solo di prova ma anche di allegazione dei motivi"*.

Al riguardo, in sede di repliche, la ricorrente ribadisce di contestare la regolarità del passaggio a sofferenza, nonché la successiva quantificazione degli interessi, in quanto la segnalazione a sofferenza era *"giunta [alla ricorrente] in maniera del tutto inaspettata quanto illegittima, dal momento che vi erano intese pregresse con i dipendenti della [banca]"*.

Per quanto concerne le *"intese pregresse"*, queste si riferiscono, secondo quanto affermato dalla ricorrente, ad una presunta proposta di piano di rientro, convenuta informalmente e oralmente con un dipendente della convenuta, consistente nel versamento iniziale di € 3.000,00, presenti sul conto corrente del fratello, e successivamente, una volta formalizzato il suddetto piano da parte della banca, in un ulteriore versamento di Euro 1.000,00 ed infine in un rientro di Euro 200,00 mensili fino al saldo.

La parte ricorrente non fornisce tuttavia alcun tipo di prova tangibile di questo accordo informale.

L'intermediario nega che questo contatto avvenuto tra le parti nel febbraio 2021, volto ad una definizione conciliativa della pendenza, sia mai sfociato non solo in accordo ma nemmeno in una formale proposta.

Per quanto concerne i 3.000,00 euro prelevati dal conto del debitore, l'intermediario fa presente che questi sono stati incassati dal creditore in forza del pegno concesso dal debitore principale, come preannunciato nella revoca dell'affidamento del 5 febbraio 2021 (cfr. Contratto di pegno e Comunicazione di revoca affidamento agli atti).

Tenuto conto di quanto sopra il Collegio non accoglie il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie  
**PER QUESTI MOTIVI**

Decisione N. 8368 del 27 maggio 2022

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI